

Allegato n. 1



Comune di Montefiascone

IV Settore

ENTE CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO – SANITARIO VT/1

[Comuni di Montefiascone (Ente Capofila), Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano e Asl Distretto A].

Criteria e modalità per l'istituzione e la gestione pubblico del Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona del Distretto VT/1. – applicazione DGR 88/2017.

Approvato dal Comitato Istituzionale dei Sindaci Distretto VT/1 in data 26.09.2017

Sommario

PREMESSA

1. Istituzione ed oggetto
2. Finalità
3. Ambito Territoriale
4. Struttura del Registro
5. Applicazione
6. Soggetti richiedenti l'iscrizione al Registro
7. Requisiti per l'iscrizione al Registro
8. Iscrizione
9. Mantenimento dell'iscrizione
10. Cancellazione
11. Aggiornamenti ed inserimento nuovi soggetti gestori
12. Validità
13. Gestione del Registro
14. Tipologia dei servizi
15. Valutazione dei servizi
16. Sanzioni
17. Trattamento dati personali
18. Rinvio
19. Entrata in vigore e forme di pubblicità

Allegati:

A - SERVIZI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA PER SEZIONI (di cui al Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona del Distretto VT/1 e DGR 88/2017).



Comune di Montefiascone

IV Settore

ENTE CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO – SANITARIO VT/1

[Comuni di Montefiascone (Ente Capofila), Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano e Asl Distretto A].

1 – ISTITUZIONE, OGGETTO

1. Presso l'Ufficio di Piano è istituito il "Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona del Distretto VT/1" (di seguito denominato "Registro").
2. Il registro è l'archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai soggetti del terzo settore che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'erogazione sia in forma diretta che indiretta di servizi e interventi sociali di assistenza alla persona di cui alla DGR 88/2017 e legge n. 11/2016.
3. L'iscrizione al Registro costituisce il riconoscimento da parte del Servizio pubblico titolare dei Servizi alla persona, ai sensi della DGR 223/2016 e ss.mm.ii., del possesso dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi domiciliari alle persone ed è inoltre la condizione essenziale, anche se non sufficiente, per l'affidamento dei Servizi assistenziali.
4. Il Registro, oltre ad essere uno strumento di selezione per l'affidamento dei servizi da parte dell'Ente ha anche la finalità di facilitare la libera scelta, da parte dei destinatari degli interventi, degli assistenti in possesso dei requisiti previsti dalla presente disciplina che maggiormente rispondono alle loro esigenze assistenziali.
5. Il Registro assicura la qualità del fornitore e l'efficienza degli interventi anche attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili erogatori, a parità di condizioni. Al Registro sono iscritti i soggetti del terzo settore, interessati e ritenuti idonei ad erogare prestazioni, nell'ambito del servizio pubblico di assistenza alla persona, che comprende:
 - a. il Servizio di assistenza domiciliare ad anziani, minori e disabili
 - b. il Servizio di assistenza a persone in condizioni di grave disagio sociale.
6. Gli operatori interessati possono presentare la domanda di iscrizione ad una, più di una, ovvero tutte le Sezioni del Registro; in ogni caso dovranno essere osservate, per ogni singola Sezione le modalità e le forme richieste dalla DGR 88/2017.
7. Resta ferma la facoltà del Comune Capofila, anche in caso di ridotto numero di iscritti, di interpellare per le procedure di cui al presente atto, operatori economici non iscritti al Registro ritenuti idonei nel rispetto della normativa vigente.

2 – FINALITA'

1. L'iscrizione del soggetto del terzo settore nel Registro è un supporto per l'Ente e funge da presupposto di adeguatezza per la fornitura di servizi di assistenza alla persona. E' da intendersi anche e da strumento di preselezione per l'accesso alle procedure di affidamento del servizio che il

soggetto titolare del servizio pubblico voglia attivare non costituendo tuttavia in alcun modo vincolo o obbligo in tal senso.

2. Il responsabile del soggetto del terzo settore con l'iscrizione al Registro si impegna al pieno rispetto e al mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione e si impegna altresì a mettere in atto un progetto di autovalutazione e miglioramento continuo della qualità nell'erogazione del servizio.
3. La valutazione positiva del servizio erogato di cui al paragrafo B.3.3 "Valutazione dei servizi" della DGR 88/2017 è condizione indispensabile per la prosecuzione dell'affidamento del servizio in essere e per la partecipazione a nuovi affidamenti.
4. Il Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona è istituito a livello di ambito territoriale e per il Distretto VT/1 presso il Capofila – Comune di Montefiascone, è articolato in sezioni così come indicato al successivo art. 4.
5. L'iscrizione effettuata in un ambito territoriale, secondo i criteri e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo B.3.2 della DGR 88/2017 "Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona" è valida su tutto il territorio regionale. E' compito di ogni ambito territoriale rendere noto il Registro e favorire lo scambio di informazioni fra gli ambiti territoriali a livello regionale. A tal fine il registro del Distretto VT/1 è pubblicato alla sezione "Atti amministrativi" – "Atti generali" del sito istituzionale del Comune di Montefiascone Ente Capofila e su i siti istituzionali dei Comuni facenti parte del Distretto VT/1.
6. Le caratteristiche del registro dei soggetti gestori di servizi alla persona, la definizione delle procedure e delle modalità per l'iscrizione alle diverse sezioni del registro stesso, le modalità di affidamento del servizio, la verifica circa il mantenimento dei requisiti e della valutazione del servizio spettano al Distretto VT/1, che le norma secondo quanto disciplinato dalla DGR 88/2017 e legge regionale n. 11/2016.

3 – AMBITO TERRITORIALE

1. Ai fini del Registro, si individua come ambito territoriale di riferimento il Distretto socio- sanitario VT/1 di cui fanno parte i Comuni di Montefiascone (Ente Capofila), Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano.

4 – STRUTTURA DEL REGISTRO

1. Il Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona del Distretto socio sanitario VT/1 è strutturato nelle seguenti Sezioni:
Sezione A. Minori, e loro famiglie.
Sezione B: Persone con disabilità, anche minori.
Sezione C: Anziani.
Sezione D: Persone in condizione di grave disagio sociale.
2. Il Distretto VT/1 si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura Registro, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni l'Ufficio di Piano ne darà adeguata informazione sul sito internet del Comune di Montefiascone – Ente Capofila.

3. Le modalità di ciascun piano personalizzato di assistenza sono definiti nelle sezioni dedicate alla tipologia di interventi e servizi di cui alla allegata tabella al presente atto.

5 – APPLICAZIONE

1. Attraverso l'istituzione del Registro si intende perseguire un sistema di offerta che eroghi servizi di qualità, che vadano cioè incontro nel modo migliore possibile ai reali bisogni delle persone da assistere al meglio nel pieno rispetto della loro dignità umana.
2. Tramite l'iscrizione al Registro, dunque con il riconoscimento del possesso dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi di assistenza alla persona e per l'erogazione delle prestazioni, accertati dallo stesso soggetto pubblico titolare dei servizi alla persona, il soggetto gestore di servizi di assistenza risulta abilitato e ciò costituisce per lo stesso la condizione essenziale per poter instaurare rapporti contrattuali con il soggetto pubblico competente.

6 – SOGGETTI RICHIEDENTI L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

Possono iscriversi al registro i soggetti del terzo settore individuati ai sensi della l.r.11/2016, articolo 39 comma 2 quali:

- a) le organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 29/1993 e successive modifiche;
- b) le associazioni di promozione sociale di cui alla l.r. 22/1999 e successive modifiche;
- c) le associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali) e successive modifiche;
- d) le cooperative sociali di cui alla l.r. 24/1996 e successive modifiche;
- e) le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118) e successive modifiche;
- f) le fondazioni;
- g) le fondazioni di partecipazione e di comunità;
- h) gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e successive modifiche;
- i) gli enti ausiliari di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44 (Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui all' articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n.685) e successive modifiche;
- j) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- k) Fanno parte del terzo settore anche gli enti associativi dei suddetti soggetti.

7- REQUISITI PER L' ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. I soggetti del terzo settore interessati a svolgere i servizi alla persona di assistenza domiciliare a minori, anziani, disabili e di assistenza a persone in condizioni di grave disagio sociale presentano apposita domanda di iscrizione nel "Registro" secondo le modalità definite in seguito ed in applicazione alla DGR 88/2017.
2. Il soggetto del terzo settore per poter essere iscritto nel Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona ovvero accreditato, deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) iscrizione nei registri o albi previsti dalla normativa statale e regionale, per la tipologia di servizio;

- b) adozione di un modello organizzativo in linea con i principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300);
 - c) non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previste all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e normativa vigente.
 - d) possesso da parte del responsabile e di tutte le figure professionali operanti nel servizio stesso, dei requisiti previsti nella sezione "Figure professionali" del paragrafo B.1.1. DGR 88/2017 "Caratteristiche e modalità generali di erogazione del servizio", e per almeno il 50% degli operatori di ulteriore esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell'area di utenza specifica del servizio;
 - e) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riguardo al corretto inquadramento degli operatori nelle qualifiche corrispondenti alle tipologie delle mansioni svolte e regolarità nei versamenti dovuti a INPS e INAIL per gli operatori stessi;
 - f) dotazione di personale idonea a garantire quantitativamente e qualitativamente la presa in carico delle persone destinatarie del servizio secondo quanto disciplinato al presente provvedimento;
 - g) operatività del servizio nell'arco di almeno dodici ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche nell'arco delle ventiquattro ore nonché durante i giorni festivi ove necessario, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare, a quanto previsto nei piani personalizzati di assistenza, e se specificato nei piani stessi e più in generale nei bandi e nei progetti del servizio stesso;
 - h) Disponibilità di un'adeguata sede operativa del servizio nell'ambito territoriale del Distretto ASL VT.
 - i) adozione di adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere;
 - j) possesso di un sistema di gestione dei dati informatizzato idoneo ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti del sistema informativo locale e regionale dei servizi sociali;
 - k) conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e delle risorse territoriali in campo socioassistenziale e sociosanitario;
 - l) adozione della carta dei servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi offerti anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge.
3. Con il venir meno del possesso di uno o più requisiti decade l'iscrizione del soggetto nel registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona.

8 – ISCRIZIONE

1. Ogni operatore economico per conseguire l'iscrizione al Registro dovrà presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione di tipo generale e specifico secondo le modalità e con le forme richieste dalla DGR 88/2017.
2. Gli operatori dovranno indicare a quale Sezione del Registro chiedono di essere iscritti e produrre la relativa documentazione.
3. E' ammessa la richiesta di iscrizione a tutte le sezioni.

4. L'ammissibilità della domanda è subordinata all'esito positivo dei controlli che l'Ufficio di Piano effettuerà delle dichiarazioni rese nella domanda medesima nonché della documentazione ad essa allegata.
5. Ai fini dell'iscrizione al Registro verrà considerato l'ordine progressivo di arrivo delle domande purché le stesse risultino regolari e complete della documentazione richiesta.

9 – MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

1. Con il venir meno del possesso di uno o più requisiti decade l'iscrizione del soggetto nel registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona.
2. L'ufficio di Piano può procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, l'attualità delle dichiarazioni già rese dall'operatore economico in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni della DGR 88/2017.
3. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro ciascun operatore economico dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già fornite ed alle dichiarazioni già rese all'Ufficio di Piano.
4. La comunicazione si intenderà valida se: completa, inviata all'Ufficio di Piano entro e non oltre il trentesimo giorno da quando la variazione è intervenuta.
5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà la cancellazione dal Registro per l'annualità di riferimento, sia in caso di omessa comunicazione che in caso di comunicazione parziale.
6. Ai fini della cancellazione sarà considerato valido ogni mezzo idoneo a dimostrare il mancato rispetto, da parte degli operatori iscritti, delle disposizioni della DGR 88/2017 nonché dei principi di correttezza, buona fede e libera concorrenza nel libero mercato.

10 – CANCELLAZIONE

1. Oltre alle ipotesi di cui al precedente articolo, costituiscono cause di cancellazione il verificarsi di anche soltanto una delle seguenti circostanze:
 - a. Mancato rispetto dell'impegno a mettere in atto un progetto di autovalutazione e miglioramento continuo della qualità nell'erogazione del servizio.
 - b. Accertata irregolarità nella comunicazione; informazioni false, produzione di documentazione falsa;
 - c. Qualora dalla valutazione dell'intervento emergano inadempienze, disfunzioni o responsabilità a carico del soggetto gestore nell'erogazione del servizio, il soggetto pubblico competente dispone la cancellazione del suo nominativo dall'elenco.
 - d. A seguito di ripetuti reclami e/o di relazione negativa del responsabile del servizio erogato predisposta e presentata annualmente ai servizi sociali competenti in cui è dichiarato il permanere di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione al Registro del soggetto gestore. La valutazione dei servizi avviene con il coinvolgimento dei tre "attori" dei servizi stessi quali le persone destinatarie, i soggetti gestori e i Servizi sociali secondo i criteri disciplinati con metodiche e modalità definite dai Servizi sociali territoriali.

2. La cancellazione è disposta inoltre su domanda dell'interessato.

11 – AGGIORNAMENTI ED INSERIMENTO NUOVI SOGGETTI GESTORI

1. Il Registro verrà tenuto costantemente aggiornato con informazioni anche di natura qualitativa relative alle forniture, servizi ed esecuzione di lavori aggiudicati.
2. Gli operatori economici interessati ad essere iscritti al Registro anche in corso d'anno potranno presentare apposita richiesta.
3. L'Ufficio di Piano provvederà ai nuovi inserimenti.

12 – VALIDITÀ'

1. Ogni anno gli operatori iscritti dovranno riconfermare ed eventualmente aggiornare la propria iscrizione; tale attività deve essere compiuta 30 giorni prima dalla scadenza dall'iscrizione.
2. L'operatore economico dovrà confermare la propria iscrizione presentando all'Ufficio di Piano apposita dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti.
3. La mancata comunicazione nei termini e con le modalità di cui al presente articolo comporterà l'automatica cancellazione dal Registro.
4. Se possibile l'Ufficio di Piano invierà apposita comunicazione in prossimità della scadenza.
5. Resta ferma per i Servizi sociali territoriali la definizione degli aspetti più strettamente tecnici connessi alle proprie competenze, alla loro autonomia ed alla loro responsabilità professionale quali in particolare le modalità di rilevazione dei bisogni, la presa in carico e l'elaborazione del piano personalizzato di assistenza nel rispetto di quanto disciplinato ai relativi paragrafi della DGR 88/2017.

13 – GESTIONE REGISTRO

1. La gestione del Registro, avverrà secondo la disciplina con le modalità di cui alla DGR 88/2017.
2. Responsabile dell'istituzione e della corretta tenuta del Registro è il Coordinatore dell'Ufficio di Piano in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale.

14 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI

1. Per la definizione dei destinatari, degli specifici requisiti, delle finalità, degli obiettivi e per la descrizione delle prestazioni e delle modalità di realizzazione dei servizi si fa riferimento alla DGR 88/2017.

15 - VALUTAZIONE DEI SERVIZI

1. Attengono al soggetto pubblico le procedure di valutazione di cui alla DGR 88/2017 dei servizi e degli interventi essenziali ai fini dell'accertamento di un erogazione di qualità degli stessi. I Servizi sociali territorialmente competenti predispongono procedure per l'accoglimento di eventuali reclami da parte della persona presa in carico e della propria famiglia.
2. Se dovessero subentrare reali motivi di insoddisfazione per le prestazioni ricevute, l'utente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il fornitore scelto comunicando per iscritto di volere interrompere il rapporto e la volontà di scelta di altro fornitore.

16 - SANZIONI

1. Al verificarsi di eventuali inadempienze circa l'erogazione del servizio da parte del soggetto gestore, il soggetto pubblico titolare del servizio contesta per iscritto tali inadempienze, assegnando un termine per la loro regolarizzazione. Trascorso tale termine senza che le inadempienze stesse siano state rimosse si potrà procedere alla revoca dell'affidamento dei servizi.

17 –TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni i dati personali dei quali il Comune verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.

18– RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui alla DGR 88/2017, L.R. n. 11/2016, dlgs 50/2016 e leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. Per ogni servizio ed intervento, il servizio offerto deve rispettare i criteri progettualmente definiti nel Piano Sociale di Zona. Tutto quanto previsto nel presente documento integra in maniera funzionale gli specifici progetti inseriti nel Piano Sociale di Zona del Distretto VT/1.

19 – ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ'

1. Il presente atto entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Il registro del Distretto VT/1 è pubblicato alla sezione "Atti amministrativi" – "Atti generali" del sito istituzionale del Comune di Montefiascone Ente Capofila e su i siti istituzionali dei Comuni facenti parte del Distretto VT/1.

Allegati:

AII. A SERVIZI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA PER SEZIONI (di cui al Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona del Distretto VT/1 e DGR 88/2017)

Allegato A

SERVIZI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA PER SEZIONI (di cui al Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona del Distretto VT/1 e DGR 88/2017)

SEZIONE A: Minori, e loro famiglie

SEZIONE B: Persone con disabilità, anche minori

SEZIONE C: Anziani

SEZIONE D: Persone in condizione di grave disagio sociale

SERVIZI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA

Si precisa che per ogni servizio ed intervento, il servizio offerto deve rispettare i criteri progettualmente definiti nel Piano Sociale di Zona. Tutto quanto previsto nel presente documento integra in maniera funzionale gli specifici progetti inseriti nel Piano Sociale di Zona del Distretto VT/1.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

SEZIONE A - MINORI

Il servizio svolge per i minori funzioni di supporto educativo- psicologico e di prevenzione del disagio, effettua interventi finalizzati all'acquisizione delle abilità personali e sociali e favorisce la costruzione di un rapporto positivo con i genitori e con il mondo degli adulti, compresa la mediazione nelle relazioni interpersonali. Le prestazioni consistono, in particolare, in attività di tipo sociale ed educativo attraverso la promozione e il sostegno alla partecipazione ad attività culturali, formative, sportive e ricreative, attività di sostegno alla funzione educativa genitoriale.

SEZIONE B - PERSONE CON DISABILITÀ

Il servizio offre una risposta assistenziale ai bisogni delle persone con disabilità, anche minori, al fine di favorirne l'autonomia, l'indipendenza, l'inclusione sociale, la prevenzione del disagio e del rischio di emarginazione, offrendo altresì sostegno e sollievo alle loro famiglie nel compito di accudire il soggetto.

SEZIONE C - ANZIANI

Il servizio è volto al miglioramento della qualità della vita e a favorire il mantenimento della persona anziana in condizioni di fragilità sociale nel proprio ambiente di vita, attraverso lo sviluppo e la conservazione dell'autosufficienza e dell'autonomia, alla cura delle persone anziane non autosufficienti e all'interazione con la rete familiare e sociale.

Qualora il piano personalizzato preveda la prestazione di accompagnamento in ambiente extra domestico mediante il trasporto con conduzione di automezzo tale prestazione dovrà consistere in una parte specifica all'interno del pacchetto di servizi offerto, regolato attraverso apposite convenzioni.

SEZIONE D – SERVIZIO DI ASSISTENZA A PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIALE

Caratteristiche e modalità generali di erogazione del servizio

Definizione

Secondo quanto previsto all'articolo 26, commi 1 e 2 della legge regionale 11/2016 l'assistenza domiciliare è costituita da un insieme di prestazioni sociali rese a domicilio, finalizzata a favorire la permanenza delle persone in condizioni di necessità nel proprio ambiente, nonché ad elevare la qualità della vita delle stesse, ad evitare il fenomeno dell'isolamento e dell'emarginazione sociale.

Per servizio pubblico di assistenza domiciliare socioassistenziale, di seguito denominato assistenza domiciliare, si intende, pertanto, l'insieme delle prestazioni rese nel contesto di vita quotidiana della persona finalizzati a favorire la permanenza delle persone fragili il più a lungo possibile nel proprio ambito familiare e sociale, elevando la qualità della vita delle stesse e dei membri della famiglia, evitando fenomeni di isolamento e di emarginazione sociale e prevenendo, in tal modo, il ricorso a forme di istituzionalizzazione e favorendo altresì i processi di deistituzionalizzazione.

Il servizio di assistenza domiciliare comprende prestazioni di tipo socioassistenziale che si differenziano in base alle singole tipologie di persone destinatarie del servizio, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un piano personalizzato di assistenza, diversificato secondo i bisogni dei beneficiari e gli obiettivi da raggiungere. In ogni caso il servizio offerto rispetta i criteri progettualmente definiti nel Piano Sociale di Zona.

Destinatari

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 11/2016, destinatari dell'assistenza domiciliare sono persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché famiglie con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva e giovanile ed è rivolta prevalentemente alle seguenti tre aree di intervento:

- a) area dell'invecchiamento;
- b) area della disabilità e del disagio psichico;
- c) area dell'età evolutiva e giovanile.

Destinatari, pertanto, dell'assistenza domiciliare sono i minori, le persone con disabilità, anche minori, (ivi comprese le persone affette da patologie cronico - degenerative disabilitanti) e le persone anziane (ivi comprese le persone anziane non autosufficienti affette da patologie correlate all'età) che per la loro situazione personale, familiare e socio-ambientale necessitano di sostegno e affiancamento nell'espletamento delle attività della vita quotidiana e per la loro integrazione sociale.

Prestazioni

Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale n. 11/2016, le prestazioni socio-assistenziali inerenti l'assistenza domiciliare consistono prevalentemente nelle attività di aiuto alla persona, di cura dell'ambiente domestico, di supporto nel favorire la vita e le relazioni, di accompagnamento anche mediante guida di automezzo, di consegna a domicilio di farmaci, alimenti e altri generi di prima necessità, nonché in interventi di tipo sociale ed educativo.

Le prestazioni di assistenza domiciliare consistono, pertanto, in attività di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, di cura della persona e dell'ambiente domestico; attività di supporto, in stretto rapporto con la rete familiare e amicale, per favorire lo sviluppo e il sostegno all'autonomia personale e sociale; accompagnamento a di fuori dell'ambiente domestico per mantenere e sviluppare anche con il coinvolgimento della rete dei servizi del territorio, capacità relazionali in contesti di tipo ricreativo-culturale; supporto alla tutela dei diritti connessi alla condizione personale di bisogno; supporto nell'espletamento delle incombenze relative alle ordinarie esigenze pratico-gestionali.

Accesso

L'accesso al servizio di assistenza domiciliare avviene su domanda dell'interessato, dei suoi familiari o da soggetti giuridicamente incaricati o da soggetti giuridicamente preposti alla tutela della persona destinataria del servizio oppure direttamente dal Servizio Sociale Professionale.

La domanda è presentata nelle modalità stabilite dai soggetti pubblici competenti, ai quali spetta anche la regolamentazione dei criteri di accesso e dell'eventuale partecipazione alla spesa.

Rilevazione del bisogno, presa in carico e integrazione sociosanitaria

La presa in carico della persona viene effettuata ad opera dei Servizi sociali territoriali, sulla base dei bisogni, preliminarmente rilevati, in riferimento agli specifici aspetti oggetto di valutazione multidimensionale per le singole tipologie di persone destinatarie del servizio (con particolare riguardo alla situazione personale, familiare e socio-ambientale), in collaborazione con la famiglia, con l'Azienda sanitaria locale in presenza di problematiche sanitarie, con i servizi educativi e scolastici in caso di minori.

La presa in carico integrata della persona avviene ai sensi della legge regionale n. 11/2016, secondo le disposizioni del Capo VII (Disposizioni per l'integrazione socio-sanitaria) ed in particolare secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 26 "l'assistenza domiciliare integrata è una forma di assistenza rivolta a soddisfare le esigenze delle persone anziane, delle persone disabili e delle persone con disagio psichico, delle persone affette da malattie cronico - degenerative, non autosufficienti, aventi necessità di un'assistenza continuativa che richiede interventi di tipo sociale a rilevanza sanitaria e di tipo sanitario a rilevanza sociale."

Piano personalizzato di assistenza

Ai sensi della L. 328/2000, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 20/2006 e di quanto disciplinato dalla l.r.11/2006 agli articoli 52 e 53, per ogni persona è predisposto un piano personalizzato di assistenza (nel caso di minori un piano personalizzato educativo - assistenziale) sulla base dei bisogni rilevati. Il piano elaborato dal Servizio sociale Professionale Distrettuale ed Integrato, eventualmente coordinato con il piano assistenziale sanitario predisposto dall'Azienda sanitaria locale, è condiviso e accettato dalla persona destinataria del servizio e dai suoi familiari e la sua attuazione ed efficacia è verificata dai Servizi sociali territoriali stessi. Il piano personalizzato di assistenza è sottoscritto altresì dal soggetto erogatore del servizio, che si impegna in tal modo alla sua piena e corretta attuazione.

Il piano personalizzato di assistenza contiene gli obiettivi da raggiungere, la durata del piano e la tempistica per le verifiche sulla sua realizzazione, le prestazioni, le modalità e i tempi di attuazione delle prestazioni

stesse, la tipologia e l'intensità assistenziale, il responsabile del piano, le figure professionali coinvolte nell'attuazione del piano, i compiti specifici del personale coinvolto, il sistema di verifica, i criteri di informazione, compresa l'indicazione dei riferimenti del Servizio Sociale Professionale e di coinvolgimento della persona presa in carico e del nucleo familiare. Per i minori il piano educativo - assistenziale contiene altresì i criteri di informazione e coinvolgimento del minore e del suo nucleo familiare e delle figure e delle istituzioni interessate alla realizzazione dell'intervento.

Ogni informazione contenuta nel piano personalizzato è regolarmente aggiornata e verificata, in modo tale da seguire l'evoluzione delle condizioni della persona nel tempo, in particolare per quanto riguarda i dati relativi al suo stato di benessere psicofisico.

Nell'attuazione del piano deve essere favorita la continuità degli operatori che seguono la singola persona.

Il soggetto gestore del servizio, con periodicità stabilita dal Servizio sociale di riferimento, comunica allo stesso l'andamento del servizio in relazione al piano personalizzato di assistenza, che viene verificato periodicamente con i beneficiari, con il Servizio Sociale ed eventualmente modificato.

Aspetti generali dell'erogazione del servizio

L'organizzazione e l'erogazione delle attività deve essere effettuata nel rispetto dei normali ritmi di vita delle persone destinatarie del servizio. Nel caso di preparazione di pasti l'alimentazione deve essere adeguata e variata, anche in relazione alle prescrizioni mediche. Le forme di socializzazione previste dal servizio (frequentazioni di centri diurni e ricreativi, associazioni, circoli, ecc.) sono attuate compatibilmente alle condizioni fisiche e ai bisogni delle persone prese in carico. Ulteriori attività integrative del servizio previste dal piano personalizzato di assistenza possono essere assicurate dai soggetti anche avvalendosi di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, sulla base di apposite convenzioni, trasmesse e autorizzate dai competenti Servizi territoriali.

Organizzazione del servizio

L'organizzazione del servizio, svolto dalle figure professionali coinvolte nella realizzazione del piano personalizzato, deve prevedere il lavoro in équipe. Il responsabile operativo del servizio programma riunioni periodiche di confronto almeno con frequenza mensile con tutta l'équipe degli operatori per la verifica dell'applicazione dei piani personalizzati di assistenza, per il monitoraggio del clima lavorativo e del rapporto tra gli operatori stessi, favorendo il confronto e lo scambio di idee sulla base delle reciproche esperienze finalizzati alla creazione di una rete di conoscenze condivise che sia di arricchimento per il gruppo degli operatori. Per ogni piano personalizzato è indicato il responsabile e le altre figure professionali specifiche impegnate nell'attuazione del piano, con l'indicazione dell'orario settimanale, mattutino e pomeridiano, e ove necessario, anche dei giorni festivi. Nell'attuazione del piano deve essere favorita la continuità degli operatori che seguono la singola persona. Sarà cura del responsabile del servizio avvisare tempestivamente nel caso di contrattempi o dell'annullamento di un intervento e della comunicazione del giorno e dell'orario di recupero dell'intervento stesso.

Figure professionali

Il personale operante presso il soggetto gestore del servizio svolge le attività assicurando tempestività, adeguatezza e continuità dell'intervento e possiede i titoli formativi e professionali di seguito indicati.

Il responsabile del servizio

E' la figura professionale che assicura la quotidiana presenza nella sede operativa del soggetto gestore per un tempo adeguato alle funzioni che deve svolgere e, comunque, la reperibilità in base alle esigenze del servizio stesso.

Egli ha la responsabilità operativa del servizio e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a)Programma, organizza e coordina le attività;
- b)Garantisce la corretta e piena attuazione dei piani personalizzati;
- c)Si coordina con i Servizio sociale Professionale e l'Ufficio di Piano;
- d)Gestisce il personale impiegato

Il ruolo del responsabile è ricoperto da:

- a) Laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico - educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell'area d'utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani);
- b) Laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico - educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza adeguatamente documentata di almeno 4 anni di cui almeno 2 nell'area d'utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani);
- c) Diplomi di scuola secondaria superiore, con esperienza adeguatamente documentata di almeno 6 anni nel ruolo di responsabile, di cui almeno 2 nell'area d'utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani).

L'esperienza deve essere stata maturata o presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni socio-assistenziali autorizzati (pubblici o privati) o nel servizio di assistenza domiciliare pubblica per le tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto.

Oltre al responsabile del servizio deve essere garantita la presenza di figure professionali qualificate, in relazione alla tipologia del servizio prestato, alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza seguita.

L'Assistente sociale

E' la figura professionale formata ai sensi della vigente normativa, che assiste le persone destinatarie delle prestazioni con interventi di natura socio-assistenziale, volti anche alla soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in concomitanza con l'inizio della attività assistenziale. Favorisce il migliore utilizzo delle risorse offerte dal soggetto erogatore e quelle presenti sul territorio; cura in particolare i rapporti con la famiglia d'origine e con l'ambiente di provenienza al fine di prevenire forme di isolamento, collabora e promuove l'attività sociale in relazione ai singoli piani personalizzati di assistenza.

L'educatore professionale

E' la figura professionale che svolge compiti di assistenza e sostegno per la realizzazione del piano personalizzato di assistenza e dà concreta attuazione allo stesso per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti. Egli è principalmente "un agente di cambiamento" poiché lavora sui progetti di vita degli utenti, con

l'obiettivo di coniugare le risorse personali del soggetto con le risorse esterne, in integrazione con l'ambiente. In particolare:

- a) Nell'ambito della programmazione generale, progetta e mette in atto le attività finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e relazionali delle persone prese in carico, nonché all'integrazione sociale, in stretto rapporto con l'assistente sociale partecipando altresì ai momenti di progettazione e di verifica nel lavoro di équipe del servizio;
- b) Nell'ambito dei servizi per minori svolge una funzione di supporto all'organizzazione familiare e promuove momenti di interazione con l'ambiente di riferimento, familiare e di relazione, di ogni singolo minore, nonché con la rete dei servizi del territorio.

La funzione di educatore professionale è ricoperta dagli educatori professionali formati nell'ambito delle classi di laurea per le professionali sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione e titoli equipollenti.

L'operatore

E' la figura professionale la cui attività è rivolta a garantire assistenza nelle necessità primarie della persona, favorendo il benessere e l'autonomia all'interno del contesto di vita quotidiana della persona. Assiste la persona fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di cura nell'igiene personale, nell'alimentazione, nonché di aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti, per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso e nella preparazione alle prestazioni sanitarie, nella gestione e nella sicurezza degli ambienti di vita, svolge assistenza nella sfera della comunicazione e della relazione, nell'accompagnamento della persona e nelle attività di tempo libero. Si relaziona con la rete dei servizi territoriali, pubblici e privati, al fine di assicurare assistenza e garanzia di accesso a tali servizi.

La funzione di operatore può essere svolta da:

- a) operatori sociosanitari (OSS);
- b) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST);
- c) operatori socioassistenziali (OSA);
- d) operatori tecnici ausiliari (OTA);
- e) assistenti familiari (DGR 609/2007);
- f) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e titoli equipollenti.

Possono altresì svolgere le funzioni di operatore, in un rapporto che non superi il 20 per cento dell'organico previsto, le persone non in possesso dei titoli sopra indicati, ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socio assistenziali nell'area d'utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani, persone con disagio sociale), purché si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati entro un anno dall'iscrizione ad uno dei registri previsti ai paragrafi B.3.2 della DGR 88/2017, se facente parte dell'organico di un soggetto gestore, o C.4 della anzidetta DGR, come persona fisica che intende operare come assistente alla persona.

Il mancato conseguimento del titolo entro due anni dall'iscrizione al corso fa venir meno l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi.

Qualora diverse funzioni del servizio facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste vengano svolte tutte con completezza e dimostrata professionalità.

Il responsabile e le altre figure professionali del servizio, non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psicofisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.

Documentazione

Per ogni singola persona destinataria del servizio è prevista l'adozione di una cartella (contenente i dati personali, amministrativi e sociali, il piano personalizzato di assistenza e la registrazione di tutte le fasi del lavoro compiuto settimanalmente) per la verifica delle prestazioni rese e del raggiungimento degli obiettivi del piano. La cartella deve essere tenuta presso la sede del soggetto gestore nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

E' altresì prevista l'adozione del registro del personale contenente l'elenco nominativo delle figure professionali, l'indicazione dei turni di lavoro e delle rispettive mansioni, la forma contrattuale e il relativo inquadramento.

In caso di variazioni di personale l'elenco va aggiornato e comunicato all' Ufficio di Piano unitamente ai titoli professionali non in possesso dei detti uffici pubblici.

Vanno inoltre adottati strumenti operativi (quali ad esempio un foglio firma e la scheda riepilogativa delle prestazioni svolte presso il domicilio della persona destinataria del servizio) per la verifica settimanale, da parte del responsabile operativo del servizio, delle presenze e della puntualità degli operatori e per l'aggiornamento della cartella della persona destinataria del servizio.

MODALITÀ SPECIFICHE DI EROGAZIONE PER TIPOLOGIA DI PERSONE DESTINATARIE DEL SERVIZIO

SEZIONE A MINORI

Definizione

Il servizio di assistenza domiciliare per minori consiste nell'erogazione di prestazioni volte a mantenere e sostenere il minore nel proprio ambito familiare qualora sussistano situazioni di temporanea difficoltà e disagio, sia per la prevenzione dal rischio di allontanamento sia per favorire il rientro in famiglia di minori già istituzionalizzati. Sostiene e affianca la famiglia nella sua azione educativa e previene il disagio, offrendo una risposta assistenziale per fasce di età, di tipo flessibile. Ha pertanto lo scopo di dare, anche con il coinvolgimento e la collaborazione della famiglia, oltre ad una risposta ai bisogni di sostegno al benessere psicologico, fisico e relazionale, opportunità di socializzazione, di aggregazione, di gestione del tempo libero, di partecipazione alla vita sociale, culturale, ricreativa e sportiva dei soggetti in età evolutiva in un ambito protetto e guidato. Si realizza attraverso l'azione coordinata dei servizi sociali competenti che ne curano la presa in carico ed i servizi del territorio sulla base di un piano personalizzato educativo - assistenziale.

Destinatari

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto ai minori in condizioni di difficoltà e di disagio ed alle loro famiglie, con particolare riguardo a:

- nuclei familiari in condizione di emarginazione dal contesto sociale, di isolamento e deprivazione socio-culturale, instabilità economica e disagio abitativo;
- nuclei in cui i genitori non riescono ad esercitare in completa autonomia il ruolo genitoriale.

Rilevazione dei bisogni

La rilevazione dei bisogni del minore riguarda la valutazione della condizione personale, familiare e socio ambientale, basata su criteri e indicatori oggettivi, ed è finalizzata alla redazione del piano personalizzato educativo - assistenziale.

Vengono valutati in particolare:

- a) tipologia e grado di difficoltà e disagio del minore nel proprio ambito familiare;
- b) tipologia e grado di autonomia del minore;
- c) condizioni familiari quali in particolare: composizione del nucleo familiare, condizioni di fragilità del nucleo (nuclei monoparentali o famiglie numerose), esistenza di una rete parentale e/o amicale;
- d) grado di difficoltà sociale del minore e del suo nucleo familiare, quali in particolare: condizioni socio-ambientali, condizioni economiche, condizioni e caratteristiche dell'abitazione;
- e) condizioni delle figure genitoriali adulte o del genitore minore, quali in particolare: genitori con problematiche sanitarie, nuclei provenienti da storie di rottura di legami familiari significativi o separazioni; problematiche particolari del nucleo familiare che creino impedimenti al benessere psichico, fisico e relazionale dei componenti stessi.

Obiettivi specifici

Obiettivi del servizio sono:

- a) favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare, in condizioni di sufficiente tutela;

- b) favorire l'instaurarsi di rapporti corretti tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- c) favorire il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale;
- d) favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo familiare.

Prestazioni specifiche

Le prestazioni, effettuate compatibilmente all'età e agli impegni scolastici dei minori, sono svolte in ambito domiciliare e nel contesto di vita allargato del minore e consistono nel sostegno diretto al minore e nel sostegno ai genitori, laddove risultino carenti o in grave difficoltà a svolgere i compiti genitoriali, e si articolano in relazione al piano personalizzato educativo - assistenziale prevalentemente in:

1. attività di accompagnamento e sostegno nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, di aiuto e sostegno nell'apprendimento e nel percorso scolastico/ formativo;
2. attività di sviluppo e sostegno all'autonomia personale e sociale, al benessere psichico, fisico e relazionale;
3. attività di aiuto e sostegno alla cura e all'accudimento degli spazi e delle attività di vita quotidiana;
4. attività di supporto e sostegno alla partecipazione ad attività sportive, ricreative e culturali, ad attività laboratoriali e di integrazione sociale;
5. attività di rinforzo e sostegno alla figura genitoriale;
6. altri interventi personalizzati, elaborati in fase di valutazione e programmazione del piano personalizzato educativo - assistenziale.

SEZIONE B PERSONE CON DISABILITÀ'

Definizione

Il servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità, anche minori, è volto al mantenimento e allo sviluppo dell'autosufficienza, dell'autonomia e dell'integrazione sociale della persona con disabilità. E' altresì volto a offrire sostegno e sollievo al nucleo familiare.

Si realizza attraverso l'azione coordinata dei servizi sociali competenti e dei servizi sociosanitari dell'azienda sanitaria locale che ne curano la presa in carico, sulla base di un piano personalizzato di assistenza ai fini dell'integrazione socio sanitaria delle prestazioni.

Destinatari

Possono usufruire del servizio le persone con disabilità, anche minori, così come individuate dalla legge 104/92, e successive modifiche, che presentano una menomazione fisica, psichica, sensoriale stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione, ivi comprese le persone affette da malattie cronico - degenerative disabilitanti.

Rilevazione dei bisogni

La rilevazione dei bisogni della persona destinataria del servizio riguarda la valutazione della condizione personale, familiare e socio-ambientale, basata su criteri e indicatori oggettivi, ed è finalizzata alla redazione del piano personalizzato di assistenza.

Vengono valutati in particolare

- a) il tipo e il grado dell'autosufficienza e dell'autonomia;
- b) le condizioni socio-ambientali della persona quali in particolare: condizioni economiche, condizioni e caratteristiche dell'abitazione, tipo di eventuali attività svolte in cui la persona destinataria del servizio è inserita (socio-riabilitativa, formativa, lavorativa), l'esistenza di una rete parentale e/o amicale;
- c) la condizione familiare, con particolare riguardo a problematiche del nucleo familiare che creino impedimenti all'assistenza della persona con disabilità.

Obiettivi specifici

Obiettivi del servizio sono:

- a) favorire l'autorealizzazione della persona con disabilità di vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, sostenendo la stessa nella partecipazione alla vita familiare e sociale in condizione di parità;
- b) migliorare la qualità della vita attraverso il sostegno dell'autosufficienza, assicurando il servizio di aiuto personale, di integrazione con le risorse personali, familiari e sociali della persona con disabilità;
- c) migliorare e stimolare le autonomie personali e sociali, al fine di sviluppare la capacità di autodeterminazione e la partecipazione attiva alla costruzione di un progetto personale di vita;
- d) favorire e promuovere la partecipazione sociale mediante il coinvolgimento alla vita di relazione e l'inserimento nella comunità territoriale;

- e) offrire sostegno e sollievo ai familiari favorendo la possibilità di vivere momenti di svago, sollievo e tempo libero;
- f) favorire la mobilità personale, con attività di trasporto e accompagnamento nei casi di ridotta capacità della mobilità personale, anche temporanea, al fine di migliorare l'autonomia personale e la riduzione delle attività di relazione sociale e della qualità della vita;
- g) prevenire il ricorso a forme di istituzionalizzazione e favorire i processi di deistituzionalizzazione;
- h) promuovere percorsi di crescita personale e familiare, anche attraverso il ricorso della consulenza alla pari, per sviluppare le capacità e la propensione alla soluzione dei problemi.

Prestazioni

Le prestazioni consistono in:

- a) cura della persona con disabilità con particolare riguardo a: igiene personale, abbigliamento, igiene dei vestiti e biancheria, aiuto nella deambulazione, somministrazione dei pasti, aiuto nell'assunzione delle terapie farmacologiche non complesse;
- b) cura degli ambienti di vita utilizzati dalla persona con particolare riguardo al decoro e all'igiene;
- c) attività specifiche finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento di abilità nell'ambito della autosufficienza nel proprio ambiente di vita;
- d) attività di aiuto/gestione della spesa per acquisto beni e/o servizi; (esempio spesa alimentare e bollette);
- e) sostegno nell'attività genitoriale e familiare, nello svolgimento delle attività quotidiane; accompagnamento nei luoghi di impegno ed interesse personale finalizzati all'espletamento del piano personalizzato di assistenza (esempio scuola, lavoro, servizi sanitari, attività ludiche, ecc.);
- f) attività per il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale con particolare riguardo a: saper chiedere informazioni, saper chiedere aiuto agli altri se si è in difficoltà, conoscere i propri dati, saper usare telefono - orologio- denaro, saper esprimere preferenze ed interessi;
- g) attività per il mantenimento e lo sviluppo delle autonomie sociali con particolare riguardo a: sviluppare l'orientamento, la mobilità e la capacità di utilizzare i mezzi di trasporto, saper utilizzare esercizi commerciali ed uffici, sviluppare la capacità di gestione del tempo libero e di relazione con gli altri, anche in un contesto di gruppo;
- h) attività per stimolare la partecipazione ad iniziative culturali, sportive, ricreative e di gruppo, anche con il coinvolgimento della famiglia;
- i) attività per il potenziamento delle reti formali (lavoro, servizi, ecc.) ed informali (sistema familiare e amicale, ecc.);
- j) informazioni su diritti, pratiche e servizi per migliorare la qualità della vita della persona con disabilità, espletamento con e per la persona destinataria del servizio di pratiche burocratiche;
- k) altri interventi personalizzati, elaborati in fase di valutazione e programmazione del piano personalizzato di assistenza.

SEZIONE C ANZIANI

Definizione

Il servizio di assistenza domiciliare per persone anziane è volto al miglioramento della qualità della vita e a favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio ambiente di vita, attraverso lo sviluppo e la conservazione dell'autosufficienza e dell'autonomia, all'accudimento delle persone anziane non autosufficienti e all'interazione con la rete familiare e sociale. Si realizza attraverso l'azione dei servizi sociali competenti che ne curano la presa in carico, sulla base della rilevazione del bisogno e di un piano personalizzato di assistenza.

Destinatari

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a persone anziane in condizioni di fragilità sociale con età superiore a quella pensionabile stabilita dalla normativa vigente, in condizioni di temporanea o permanente limitazione dell'autosufficienza e/o dell'autonomia, ivi comprese le persone anziane non autosufficienti affette da patologie correlate all'età.

Rilevazione dei bisogni

La rilevazione dei bisogni della persona destinataria del servizio riguarda la valutazione della condizione personale, familiare e socio ambientale, basata su criteri e indicatori oggettivi, ed è finalizzata alla redazione del piano personalizzato di assistenza.

Vengono valutati in particolare:

- a) la situazione personale ed in particolare: età, stato di salute, grado di autosufficienza e di autonomia, capacità relazionali, stato di deterioramento cognitivo;
- b) le condizioni socio-ambientali della persona quali in particolare: condizioni economiche, condizioni e caratteristiche dell'abitazione, l'esistenza di una rete parentale e/o amicale;
- c) la condizione familiare, con particolare riguardo ad eventuali problematiche del nucleo familiare che creino impedimenti all'assistenza dell'anziano.

Obiettivi specifici

Gli obiettivi da perseguire nell'assistenza domiciliare per le persone anziane, finalizzati al contenimento del disagio derivante dalla condizione di parziale o completa non autosufficienza, al mantenimento e al ripristino delle capacità funzionali e della vita di relazione, sono:

- a) migliorare la qualità della vita attraverso il sostegno all'autosufficienza;
- b) prevenire il ricorso a forme di istituzionalizzazione e favorire i processi di deistituzionalizzazione;
- c) mantenere e sollecitare le autonomie personali al fine di esercitare o recuperare capacità di autodeterminazione e di partecipazione attiva della persona anziana alla gestione ed organizzazione del proprio ambiente domestico e di vita;
- d) mantenere e sollecitare le capacità relazionali e di socializzazione;
- e) offrire sostegno alla mobilità personale;
- f) offrire il lavoro di cura delle persone anziane non autosufficienti;
- g) offrire sostegno e sollievo al nucleo familiare e a chi si prende cura dell'anziano.

Prestazioni specifiche

Le prestazioni consistono in:

- a) cura e igiene della persona anziana, con particolare riguardo a: lavarsi, vestirsi e svestirsi, doccia o bagno, cambio del pannolone, deambulazione, mobilitazione dell'anziano non deambulante, somministrazione dei pasti, igiene dei vestiti e della biancheria, aiuto nell'assunzione delle terapie farmacologiche;
- b) cura degli ambienti di vita utilizzati dalla persona anziana con particolare riguardo al decoro e all'igiene;
- c) aiuto nella gestione della vita quotidiana, con particolare riguardo all'acquisto di beni o servizi (spesa alimentare, pagamento bollette, ecc.);
- d) attività per lo sviluppo, recupero e mantenimento di abilità nell'ambito della autosufficienza con particolare riguardo all'alimentazione e alla preparazione dei pasti e alla cura della persona;
- e) attività per il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale con particolare riguardo a: saper chiedere informazioni, saper chiedere aiuto agli altri se si è in difficoltà, conoscere i propri dati, saper usare telefono - orologio- denaro, saper esprimere preferenze ed interessi;
- f) attività per il mantenimento e lo sviluppo delle autonomie sociali con particolare riguardo a: sviluppare l'orientamento, la mobilità e la capacità di utilizzare i mezzi di trasporto, saper utilizzare esercizi commerciali ed uffici;
- g) attività per stimolare la capacità di gestione del tempo libero e di relazione con gli altri, anche in un contesto di gruppo con particolare riguardo a: partecipazione ad iniziative ricreative, culturali, sportive, laboratori, corsi, anche con il coinvolgimento della famiglia;
- h) attività per il potenziamento delle reti formali (servizi, ecc.) ed informali (sistema familiare e amicale, ecc.);
- i) accompagnamento nei luoghi di impegno ed interesse personale finalizzati all'espletamento del piano personalizzato di assistenza (servizi sanitari, attività sociali, ecc.)
- j) attività di segretariato sociale: informazioni su diritti, pratiche e servizi per migliorare la qualità della vita della persona anziana, espletamento con e per l'persona destinataria del servizio di pratiche burocratiche;
- k) altri interventi personalizzati, elaborati in fase di valutazione e programmazione del piano personalizzato di assistenza.

SEZIONE D - SERVIZIO DI ASSISTENZA A PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIALE

Finalità

Il fenomeno dell'esclusione sociale riguarda numerose tipologie di persone con bisogni differenziati, che necessitano di interventi mirati, personalizzati ed in rete con gli altri servizi. Il bisogno di questa fascia di popolazione si caratterizza per lo più come complesso, perché alla carenza o alla totale mancanza di reddito si sommano spesso altri gravi fattori di disagio sociale. L'emergere e il diffondersi di nuove e drammatiche situazioni di fragilità ed esclusione sociale impone di cercare il disagio e il bisogno laddove esso rimane inespresso. Nei confronti di questi casi trovano efficacia strumenti e metodologie di assistenza che è possibile definire "di affiancamento", che cioè - oltre a fornire nell'immediato risposte di emergenza a bisogni essenziali della vita - si prefiggono nel medio - lungo periodo l'affrancamento della persona dalle sue condizioni di difficoltà.

Si tratta di un campo quindi che costituisce anche terreno d'elezione per la sperimentazione di forme innovative d'intervento e per l'attivazione di proficue forme di coprogettazione con gli organismi del terzo settore.

Definizione

Il servizio di assistenza a persone in condizioni di grave disagio sociale è l'insieme delle prestazioni finalizzate a elevare la qualità della vita delle persone stesse, evitando fenomeni di isolamento e di emarginazione sociale e prevenendo, in tal modo, il ricorso a forme di istituzionalizzazione.

Il servizio di assistenza si esplica attraverso prestazioni di tipo socioassistenziale che si differenziano in base alle singole necessità delle persone in condizioni di grave disagio sociale, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un piano personalizzato di assistenza, diversificato secondo i bisogni dei beneficiari e gli obiettivi da raggiungere.

Destinatari

Destinatari dell'assistenza sono persone adulte in condizioni di grave disagio sociale con bisogni differenziati che necessitano di interventi mirati, personalizzati ed in rete con gli altri servizi. Il bisogno di questa fascia di popolazione si caratterizza per lo più come complesso, perché alla carenza o alla totale mancanza di reddito si sommano spesso altri gravi fattori di disagio sociale: deprivazioni relazionali, malattia, disagio psichico, dipendenze problematiche e/o patologiche, isolamento sociale, mancanza di istruzione, situazioni di irregolarità/illegalità che per la loro situazione personale, familiare e socio-ambientale necessitano di sostegno e affiancamento nell'espletamento delle attività della vita quotidiana e per la loro integrazione sociale.

Rilevazione del bisogno e presa in carico della persona

La presa in carico della persona viene effettuata ad opera del Servizio sociale Professionale Distrettuale Integrato, sulla base dei bisogni rilevati e ove necessario in collaborazione con l'unità valutativa multidisciplinare ai fini di una valutazione multidimensionale della situazione della persona stessa.

L'accesso al servizio di assistenza avviene su domanda dell'interessato, dei suoi familiari o direttamente dal Servizio Sociale Professionale. La domanda è presentata nelle modalità stabilite dall'Ufficio di Piano (i soggetti pubblici competenti), a (i quali) il quale spetta anche la regolamentazione dei criteri di accesso.

In considerazione della particolare tipologia delle persone in condizione di grave disagio sociale sono attivate metodologie volte a rilevare bisogni e disagio, laddove esso rimane inespresso, perché il più delle volte chi ne è portatore non ha nemmeno coscienza di appartenere ad una comunità che nei suoi confronti ha l'obbligo di fornire appoggio e protezione. Saranno quindi attivati strumenti e metodologie di incontro diretto sul territorio.

La rilevazione dei bisogni della persona in condizione di grave disagio sociale riguarda la valutazione della condizione personale, familiare e socio-ambientale, basata su criteri e indicatori oggettivi, ed è finalizzata alla redazione del piano personalizzato di assistenza, anche in collaborazione con l'Azienda sanitaria locale in presenza di problematiche sanitarie.

Vengono valutati in particolare:

- a) il tipo e il grado dell'autosufficienza e dell'autonomia;
- b) le condizioni socio-ambientali della persona quali in particolare: condizioni economiche, condizioni e caratteristiche dell'abitazione, tipo di eventuali attività svolte in cui l'utente è inserito (socio-riabilitativa, formativa, lavorativa), l'esistenza di una rete parentale e/o amicale;
- c) la condizione familiare, con particolare riguardo a problematiche del nucleo familiare che creino impedimenti all'assistenza della persona.

Piano personalizzato di assistenza

Per ogni persona è predisposto un piano personalizzato di assistenza sulla base dei bisogni rilevati. Il piano elaborato dai Servizi sociali territoriali, eventualmente coordinato con il piano assistenziale sanitario predisposto dall'Azienda sanitaria locale, è condiviso e accettato dalla persona destinataria del servizio e nel caso dai suoi familiari ed è verificato nella sua attuazione dal Servizio sociale Professionale stessi. Il piano personalizzato di assistenza è sottoscritto altresì dal soggetto gestore del servizio, che si impegna in tal modo alla sua piena e corretta attuazione.

Il piano personalizzato di assistenza contiene gli obiettivi da raggiungere, la durata del piano, le prestazioni, le modalità e i tempi di attuazione delle prestazioni stesse, la tipologia e l'intensità assistenziale, il responsabile del piano, le figure professionali coinvolte nell'attuazione del piano, i compiti specifici del personale coinvolto, il sistema di verifica, i criteri di informazione, compresa l'indicazione dei riferimenti del Servizio Sociale Professionale, e di coinvolgimento della persona presa in carico e del nucleo familiare ove presente.

Ogni informazione contenuta nel piano personalizzato è regolarmente aggiornata e verificata, in modo tale da seguire l'evoluzione delle condizioni della persona nel tempo, in particolare per quanto riguarda i dati relativi al suo stato di benessere psicofisico.

Il soggetto gestore del servizio, con periodicità stabilita dal Servizio sociale Professionale di riferimento, comunica, ai referenti dei Servizi sociali territoriali ed al Coordinatore dell'Ufficio di Piano l'andamento del

servizio in relazione al piano personalizzato di assistenza, che viene verificato periodicamente con gli stessi e con i beneficiari ed eventualmente modificato.

Prestazioni

Le forme di socializzazione previste dal servizio (frequentazioni di centri diurni, laboratori sociali, tirocini formativi e di reinserimento, ricreativi, associazioni, circoli, ecc.) sono attuate compatibilmente alle condizioni fisiche e ai bisogni delle persone prese in carico. Ulteriori attività integrative del servizio previste dal piano personalizzato di assistenza possono essere assicurate dai soggetti anche avvalendosi di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, sulla base di apposite convenzioni.

Documentazione

Per ogni singola persona destinataria del servizio è prevista l'adozione di una cartella (contenente i dati personali, amministrativi e sociali, il piano personalizzato di assistenza e la registrazione di tutte le fasi del lavoro compiuto settimanalmente) per la verifica delle prestazioni rese e del raggiungimento degli obiettivi del piano personalizzato. La cartella deve essere tenuta presso la sede del soggetto erogatore. E' altresì prevista l'adozione del registro del personale, con l'indicazione dei turni di lavoro e delle rispettive mansioni la forma contrattuale e il relativo inquadramento. Vanno inoltre adottati strumenti operativi (quali ad esempio un foglio firma e la scheda riepilogativa delle prestazioni svolte in favore della persona destinataria del servizio) per la verifica settimanale, da parte del responsabile operativo del servizio, delle presenze e della puntualità degli operatori e per l'aggiornamento della cartella della persona destinataria dell'intervento.

Organizzazione del servizio

L'organizzazione del servizio, svolto dalle figure professionali coinvolte nella realizzazione del piano personalizzato, deve prevedere il lavoro in équipe con riunioni periodiche di confronto e verifica. Il responsabile operativo del servizio programma riunioni almeno con frequenza mensile con tutta l'équipe per la verifica dell'applicazione dei piani personalizzati di assistenza, per il monitoraggio del clima lavorativo e del rapporto tra gli operatori, favorendo il confronto e lo scambio di idee sulla base delle reciproche esperienze finalizzati alla creazione di una rete di conoscenze condivise che sia di arricchimento per il gruppo degli operatori stessi. Per ogni piano personalizzato è indicato il responsabile e le altre figure professionali specifiche impegnate nell'attuazione del piano, con l'indicazione dell'orario settimanale, mattutino e pomeridiano, e ove necessario, anche dei giorni festivi. Nell'attuazione del piano deve essere favorita la continuità degli operatori che seguono la singola persona.

Figure professionali

Il personale operante nel soggetto erogatore del servizio svolge le attività e possiede i titoli formativi e professionali indicati al paragrafo B.1.1. Figure professionali della DGR 88/2017.